

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE ADUNANZE CONSILIARI

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14 GENNAIO 2022

L'anno 2022, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore undici (11:00), nell'aula Biblioteca del Tribunale di Nocera Inferiore, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, giusta determinazione del Presidente, Avv. Guido Casalino, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- omissis -

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore:

-Atteso che giungono, sempre più spesso, segnali di forte disagio da parte degli Avvocati iscritti nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio relativamente all'attività compiuta ai sensi dell'art. 116 del T.U. in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002), che prevede che il pagamento del compenso per l'attività prestata d'ufficio sia a carico dello Stato, "...quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito...";

-Considerato che taluni Giudici penali del Tribunale di Nocera Inferiore, da qualche tempo, richiedono l'espletamento di una serie di attività aggiuntive nel recupero del credito professionale che non sono imposte da alcuna disposizione normativa (quali, a titolo esemplificativo, la ricerca di attività lavorativa di tipo subordinato o pensione, la ricerca di beni immobili e/o autoveicoli mediante interrogazione presso i pubblici registri, la proposizione di istanza al Presidente del Tribunale per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis C.P.C.);

-Ritenuto che, in tal modo, i difensori di ufficio vengono gravati di attività ultronee non previste dalla legge con conseguenti ulteriori esborsi economici a loro carico (che, alla fine, comunque andrebbero a ricadere sulle casse dello Stato), nonché determinano per gli stessi il protrarsi "sine die" del riconoscimento del proprio diritto alla riscossione degli emolumenti professionali maturati;

-Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni statuito che il difensore di ufficio deve dimostrare – solamente – di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero nei confronti del proprio cliente (con la richiesta di un decreto ingiuntivo, la notifica nei confronti dello stesso di un atto di precetto e il tentativo di pignoramento mobiliare), ma non è tenuto anche a provare l'impossidenza dell'assistito, atteso che ciò si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio, così come evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza 29.04.2020, n. 8359 che ha rimarcato il principio secondo cui "...il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002..." (conformi Cass. n. 30484/2017, Cass. n. 15394/2012, Cass. n. 24104/2011 e Cass. n. 27854/2011);

-Considerato ancora che, sempre secondo la Suprema Corte, il sistema contemplato dall'articolo 116 DPR n. 115/2002 non richiede che l'imputato debba essere necessariamente non abbiente, né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma, invece, consiste in una mera anticipazione – da parte dello Stato – della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito (cfr. Cass. pen. n. 46741/2007); all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

che la Presidenza del Tribunale evidenzi ai Giudici del settore penale la necessità di uniformarsi ai granitici principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, così come riportati in premessa, in

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

modo da evitare “*l'espletamento puntiglioso*” di attività aggiuntive, chiaro “*errore di diritto*” nel recupero del credito professionale dei difensori d'ufficio.

- omissis -

F.to: Avv. Guido Casalino – Presidente; Avv. Umberto Mancuso - Consigliere Segretario –.

È copia conforme all'originale

Nocera Inferiore, 14 gennaio 2022



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Umberto Mancuso)